Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Lunedì, 10 novembre 1930 - Anno IX** — **Numero 261**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inscrivere nella « Gazzetta Ufficiale » vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6 — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. [illegible]; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso V. Emanuele n. 335; F. Ciuni, Piazza Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internaz., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti via F. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stab. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internaz., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Emanuele n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Persegbini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Vegganai le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere il « Primo concorso fotografico nazionale » in Roma.

Con decreto 10 settembre 1930 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 27 detto n. 9 Finanze, foglio n. 54, la Comunità nazionale fascista dei fotografi è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il Primo concorso fotografico nazionale che avrà luogo a Roma nel mese di novembre 1930.

(6307)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1744.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1930, n. 1414.

Modificazioni alle norme del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e del regolamento riguardante il conferimento delle ricevitorie postali e telegrafiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1175;

Riconosciuta la necessità di modificare talune norme che regolano il conferimento delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ricevitorie postali e telegrafiche sono conferite normalmente mediante concorso nei modi stabiliti dai successivi articoli.

Sono, tuttavia, conferite senza concorso nei casi appresso stabiliti e cioè:

a) di successione, e di assegnazione al supplente delegato, a' sensi degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988;

b) di trasferimento ad altra ricevitoria in seguito a soppressione ovvero ad elevazione o riduzione di classe dell'ufficio gestito, secondo le norme degli articoli 5, 10 lettera *a*) e 24 dello stesso Regio decreto-legge;

c) di assegnazione al titolare della collettoria trasformata in ricevitoria, giusta il suddetto art. 10, lettera *a*);

d) di destinazione ad altra ricevitoria in seguito a dichiarazione di incompatibilità o di sopravvenuta inidoneità relativa all'ufficio gestito, nelle forme previste dall'art. 12, primo comma, del R. decreto-legge sopra citato;

e) di cambio di ricevitoria, a sensi dello stesso art. 12, secondo comma.

E' altresì in facoltà del Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di procedere per titoli o benemerenze eccezionali, alla assegnazione di ricevitorie a favore dei dipendenti dall'Amministrazione postale telegrafica o di pensionati dello Stato, che, in ogni caso, siano ritenuti in possesso della necessaria idoneità e dei requisiti prescritti dall'art. 7 del citato Regio decreto-legge. Tali nomine, peraltro, possono conferirsi soltanto per ricevitorie con retribuzione non superiore a L. 25.000 e nel limite massimo del 3 per cento di quelle resesi disponibili durante l'anno precedente.

Le domande degli aventi titolo alla nomina a ricevitore a' sensi della lettera *a*) del presente articolo, debbono essere prodotte, sotto pena di decadenza, nel perentorio termine di giorni sessanta dalla effettiva vacanza della ricevitoria e le condizioni tutte richieste per tale nomina debbono essersi verificate al momento della vacanza stessa.

Art. 2.

Agli effetti dei concorsi le ricevitorie sono ripartite nei seguenti gruppi:

1° gruppo: ricevitorie con retribuzione fino a L. 8000;

2° gruppo: ricevitorie con retribuzione eccedente le L. 8000 e fino a L. 15.000;

3° gruppo: ricevitorie con retribuzione eccedente le L. 15.000 e fino a L. 25.000;

4° gruppo: ricevitorie con retribuzione eccedente le L. 25.000 e fino a L. 50.000;

5° gruppo: ricevitorie con retribuzione superiore a lire 50.000.

Art. 3.

1° Ai concorsi per ricevitorie del primo gruppo possono prendere parte, osservandosi nel giudizio di merito l'ordine di preferenza risultante dalla seguente elencazione: gli invalidi di guerra o della causa nazionale; gli orfani, le vedove, le madri, le sorelle nubili bisognose e i fratelli dei caduti nella guerra o per causa nazionale, i quali ultimi siano unico sostegno della famiglia del caduto.

Sono ammessi a tali concorsi, nei limiti dei posti eventualmente non assegnati agli appartenenti alle categorie suindicate, i ricevitori, gerenti, supplenti ed agenti rurali, in servizio o che, almeno per un anno, abbiano prestato servizio alle dipendenze della Direzione provinciale da cui contabilmente dipendono le ricevitorie messe a concorso, nonchè le vedove degli impiegati ed agenti delle Amministrazioni dello Stato, ed infine, alle medesime condizioni di quelli in servizio, gli ex ricevitori, ex gerenti ed ex supplenti.

2° Ai concorsi per ricevitorie del secondo gruppo possono prendere parte i ricevitori ed i gerenti con almeno 4 anni di complessivo servizio nell'una o nell'altra qualità ed i supplenti con almeno 8 anni di servizio in tale qualità od anche in quella di ricevitori o gerenti, purchè gli aspiranti prestino, o, almeno per due anni, abbiano prestato servizio alle dipendenze della Direzione provinciale da cui contabilmente dipendono le ricevitorie messe a concorso, nonchè, alle medesime condizioni, gli ex ricevitori, gli ex gerenti e gli ex supplenti.

3° Ai concorsi per ricevitorie del 3° gruppo possono prendere parte i ricevitori ed i gerenti di ricevitorie con retribuzione superiore alle L. 8000 e con almeno sei anni di complessivo servizio nell'una o nell'altra qualità; i supplenti delegati di ricevitorie pure con retribuzione superiore alle lire 8000 e con almeno 12 anni di servizio in tale qualità, od anche in quella di ricevitore o di gerente; nonchè gli ex ricevitori e gli ex gerenti, alle medesime condizioni di quelli in servizio. Tali aspiranti debbono trovarsi, o almeno per due anni essere stati, alle dipendenze delle Direzioni provinciali comprese nei singoli gruppi di regioni, determinati nel successivo art. 5, nel cui territorio hanno sede le ricevitorie messe a concorso.

4° Ai concorsi per ricevitorie dal 4° gruppo possono prendere parte tutti i ricevitori in servizio in tale qualità almeno da 10 anni e che siano, alla data del bando, titolari di ricevitorie con retribuzione superiore alle L. 15.000.

5° Ai concorsi per ricevitorie del 5° gruppo possono prendere parte tutti i ricevitori in servizio in tale qualità almeno da 15 anni e che siano, alla data del bando, titolari di ricevitorie con retribuzione superiore alle L. 25.000.

Art. 4.

L'anzianità minima complessiva richiesta per l'ammissione ai concorsi viene ridotta di un quarto per coloro che siano forniti almeno di licenza di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente, e della metà per coloro che siano forniti almeno di licenza di scuola media superiore o di altro titolo equipollente.

I ricevitori in servizio possono partecipare ai concorsi soltanto se abbiano conseguito almeno da due anni la titolarità della ricevitoria gestita alla data del bando.

Gli ex ricevitori, gli ex gerenti e gli ex supplenti, per potere partecipare ai concorsi, debbono avere cessato dal servizio da non oltre due anni e non per provvedimenti disciplinari.

Gli ex ricevitori non sono ammessi se si sono fatti sostituire dal coniuge o dai figli.

Per i ricevitori, gerenti, supplenti ed agenti rurali, chiamati o richiamati sotto le armi, a cagione della guerra nazionale mentre erano in servizio, l'incensurato servizio militare è considerato a tutti gli effetti come prestato alle dipendenze dell'Amministrazione e nella qualità rivestita all'atto della chiamata o del richiamo alle armi.

Gli aspiranti sono tenuti a presentare tante domande documentate per quante sono le ricevitorie richieste, indicando su ciascuna domanda, in ordine di preferenza, tutte le ricevitorie dello stesso bando per le quali concorrono.

I bandi di concorso indicheranno i documenti da allegare a corredo delle domande per comprovare negli aspiranti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione e dei titoli da valutarsi nei concorsi.

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione del n. 3 del precedente art. 3, il territorio del Regno è suddiviso nei seguenti raggruppamenti di regioni:

1° Piemonte-Sardegna (Direzioni provinciali di: Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Cagliari e Sassari).

2° Liguria-Lombardia (Direzioni provinciali di: Genova, Imperia, Spezia, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio).

3° Le Tre Venezie (Direzioni provinciali di: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Fiume, Pola, Trento, Trieste e Zara).

4° Emilia-Marche-Umbria (Direzioni provinciali di: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Perugia).

5° Toscana-Lazio (Direzioni provinciali di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Siena e Roma).

6° Abruzzi e Molise-Campania-Basilicata (Direzioni provinciali di: Aquila, Chieti, Teramo, Campobasso, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno e Potenza).

7° Puglie-Calabria-Sicilia (Direzioni provinciali di: Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani).

Art. 6.

Nella valutazione comparativa del merito dei concorrenti si tiene conto:

a) dell'attitudine alle funzioni in relazione all'importanza della ricevitoria da conferirsi;

b) della durata di effettivo e lodevole servizio, con riguardo, in ordine decrescente, a quello prestato in qualità di ricevitore, di gerente, di supplente delegato, di supplente e di agente rurale;

c) dell'importanza degli uffici e delle ricevitorie in cui il servizio è stato prestato;

d) dei titoli di studio;

e) delle benemerenze di guerra o della causa nazionale, tra le quali anche la perdita, in guerra o in difesa della causa nazionale, del coniuge, dei figli o dei fratelli.

Art. 7.

La graduatoria dei concorrenti per ciascuna ricevitoria è formata dalla Commissione centrale delle ricevitorie istituita con R. decreto 24 giugno 1929, n. 1175, alla quale, limitatamente a tale incarico, è aggregato un quinto membro scelto dal Ministro per le comunicazioni fra i componenti la Giunta esecutiva dell'Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici.

La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri; a parità di voti prevale quello del presidente.

La decisione della Commissione diviene esecutiva col visto di approvazione del Ministro. Questi però può negare tale visto e procedere alla revisione della graduatoria di merito, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

La nomina del prescelto segue con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 8.

La scelta in un concorso importa di diritto la rinuncia dell'aspirante alla ricevitoria di cui è titolare, salva la facoltà all'aspirante stesso di attendere l'esito dei concorsi per le altre ricevitorie del medesimo bando, da lui indicate con preferenza su quella per la quale è stato prescelto.

Tuttavia il Ministro per le comunicazioni, intesa la Commissione centrale di cui sopra, può, su domanda dell'interessato, confermarlo nella ricevitoria di cui è titolare, quando il rifiuto ad accettare il nuovo posto risulti giustificato da gravi ed imprevedute ragioni.

L'accettazione di una ricevitoria implica la rinuncia da parte dell'aspirante a tutti gli altri concorsi pubblicati con lo stesso bando.

Il prescelto deve, entro due mesi dall'invito, e previo adempimento degli obblighi cauzionali, assumere la titolarità della ricevitoria assegnatagli, sotto sanzione della perdita del posto occupato. Tale termine tuttavia può essere prorogato per non oltre sei mesi, per eccezionali motivi.

Art. 9.

Per le ricevitorie attualmente disponibili il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 è ridotto, in via transitoria, per la presentazione delle domande da parte dei supplenti delegati, a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.

Gli articoli 10 lettera *b*), 11 primo comma, 13 e 14 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, sono abrogati; nel secondo comma dell'art. 11 dello stesso decreto-legge, sono soppresse le parole: « e 10 lettera *b*) ».

Gli articoli 32, 33, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357, sono abrogati; nel numero 2 dell'art. 42 dello stesso regolamento, il limite di retribuzione di L. 12.000 è ridotto a L. 8000.

E' ugualmente abrogata qualsiasi altra norma di legge o di regolamento contraria o incompatibile con quelle del presente decreto, ferme restando le disposizioni del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, e successive modificazioni. Il limite massimo di retribuzione per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 6 dello stesso R. decreto-legge n. 126, resta, tuttavia, ridotto da L. 30.000 a L. 25.000.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, foglio 1. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1930.

Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carri-serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1925, col quale è stato approvato il regolamento per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi liquefatti o disciolti;

Ritenuto la necessità di disciplinare le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carri-serbatoio) per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti previsti all'art. 10 del citato regolamento;

Sentita la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carri-serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Roma, addì 22 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

Norme per le prove e verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carri-serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Generalità.

Art. 1.

Tutti i grandi serbatoi montati su carri ferroviari per trasporto di gas compressi, oppure gas liquefatti, o soluzioni di gas, dei quali sia impedita od ostacolata la libera evaporazione nell'atmosfera, contemplati all'art. 11, sono soggetti alle norme sotto specificate.

Per trasporti in carri-serbatoio, di gas compressi liquefatti o disciolti non contemplati all'art. 11 delle presenti norme, dovrà ottenersi l'autorizzazione dal Ministero delle comunicazioni, Amministrazione delle ferrovie dello Stato o Ispettorato Generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, secondo che i carri su cui sono montati i serbatoi siano inscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato od in quelli di ferrovie o tranvie concesse all'industria privata. Sulle domande per il rilascio di tali autorizzazioni si provvede, sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, istituita presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, a sensi dell'art. 36 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925.

Art. 2.

L'esame dei progetti, le prove, le verifiche e tutte le pratiche inerenti alle presenti norme sono di spettanza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale delle ferrovie secondo la loro rispettiva competenza.

Ai detti Enti vanno diretti gli atti relativi.

Art. 3.

La inscrizione di carri-serbatoio per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti è subordinata:

1° al nulla osta in linea amministrativa da parte della Amministrazione ferroviaria nel cui parco il carro deve essere inscritto;

2° alla approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni del progetto dei serbatoi e del carro, progetto che dovrà comprendere:

a) i disegni d'insieme e di dettaglio dei serbatoi e del carro contenenti chiaramente tutti i dati atti a stabilirne le modalità di costruzione e a definirne la sagoma d'ingombro;

b) i calcoli giustificativi relativi allo spessore delle pareti dei serbatoi, alle eventuali chiodature e alla distribuzione dei pesi sulle sale;

3° al buon esito di tutte le prove e verifiche contemplate dalle presenti norme e di quelle altre eventualmente richieste dall'Amministrazione ferroviaria nel cui parco il carro deve essere inscritto.

Requisiti dei carri.

Art. 4.

Oltre alle speciali condizioni che siano richieste dalla Amministrazione ferroviaria nel cui parco deve effettuarsi la inscrizione, i carri-serbatoio per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, devono — se sono a scartamento normale — soddisfare alle prescrizioni in vigore per il servizio cumulativo internazionale.

Tutte le parti del carro, compresa la garetta, devono essere metalliche e messe elettricamente a terra.

Costruzione dei grandi serbatoi.

Art. 5.

I grandi serbatoi per trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti possono essere costituiti:

a) di un sol pezzo senza giunzioni;

b) di uno o più anelli di un sol pezzo chiodati trasversalmente fra loro ed ai fondi;

c) di uno o più anelli chiodati longitudinalmente e trasversalmente fra loro ed ai fondi;

d) di uno o più anelli saldati longitudinalmente per bollitura diretta dei lembi (escluso ogni altro metodo di saldatura) e chiodati trasversalmente fra loro ed ai fondi.

I fori per i chiodi saranno totalmente ed esclusivamente praticati al trapano; la ribaditura sarà fatta con chiodatrici meccaniche a pressione graduale o quanto meno col martello pneumatico od elettrico.

Grandi serbatoi blindati potranno essere ammessi dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili), su parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

Art. 6.

Il materiale di cui risultano costituiti i grandi serbatoi sarà sottoposto alle seguenti prove meccaniche che saranno effettuate seguendo le norme e condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi in vigore, in quanto applicabili:

a) prove di trazione con determinazione della strizione;

b) prove d'urto su barretta intagliata;

c) prove di appiattimento di anelli e di piegamento di striscie.

Le barrette per le prove di trazione verranno ricavate a freddo nel senso longitudinale, dal corpo del recipiente già formato; da ciascun anello già formato; dal lembo di entrambi i fondi, se questi sono riportati, evitando qualsiasi operazione che possa incrudire o comunque danneggiare il materiale.

Le barrette avranno un tratto centrale prismatico limitato dalle stesse superfici esterna ed interna dell'elemento ed avente una larghezza di mm. 10 ed una lunghezza che possa comprendere completamente la normale zona di strizione.

Le provette saranno afferrate nella macchina di prova con perni.

Le prove di appiattimento di anelli consisteranno nel sottoporre a compressione graduale in direzione di un diametro anelli della larghezza di 30 mm. prelevati a freddo.

Le piastre della pressa devono essere abbastanza ampie da evitare che i punti di contatto con l'anello ne raggiungano i lembi col protrarsi della prova fino a produzione di fessurazione o a combaciamento delle superfici interne.

La prova si effettuerà, senza interposizione di alcun corpo estraneo, alla temperatura ambiente che non dovrà essere inferiore a 15°.

Per le prove di piegamento si preleveranno a freddo, nel senso trasversale del corpo del recipiente, delle striscie della larghezza di mm. 30 e della lunghezza di almeno 25 volte lo spessore e si procederà, alla temperatura ambiente, a un piegamento preliminare che verrà effettuato premendo gradualmente al centro della parte concava della provetta appoggiata alle estremità, con un mandrino a lembo arrotondato secondo un raggio non maggiore di tre volte lo spessore della striscia. Effettuato tale piegamento preliminare il saggio verrà compresso fra le piastre di una pressa ed il piegamento sarà spinto fino a fessurazione o a combaciamento delle superfici affacciantisi del saggio medesimo.

La prova si effettuerà con le modalità già indicate per la prova di anelli.

Art. 7.

I grandi serbatori saranno in acciaio presentante le seguenti caratteristiche:

Categoria *A*:

$$R = 35 \div 40; \quad \Sigma \geqq 59 + (40 - R); \quad \rho > 10$$

Categoria *B*:

$$R = 40 \div 65; \quad \Sigma \geqq 25 + \frac{34}{25}(65\text{-}R); \quad \rho > 4 + \frac{6}{25}(65\text{-}R)$$

Categoria *C*:

$$R > 65; \quad \Sigma > 25; \quad \rho > 4$$

Anelli o striscie trasversali della larghezza di mm. 30 debbono potersi appiattire o piegare senza che si manifesti fessurazione o rottura fino ad una distanza fra le faccie interne di almeno:

Categoria	A	1	volta lo spessore.
»	B	$1 - \frac{1}{5}(40 - R)$	volte lo spessore.
»	C	6	volte lo spessore.

Le barre per chiodi saranno sempre della categoria A.

La saldatura è ammessa soltanto per materiali della categoria A.

Anelli o striscie trasversali della larghezza di mm. 30 dovranno potersi piegare nella zona di saldatura, ove questa esista, senza che si manifesti fessurazione fino ad una distanza delle faccie interne di 8 volte lo spessore.

R = resistenza rottura per trazione in kg./mm²;
Σ = contrazione di rottura percentuale;
ρ = resilienza kgm./cm².

Spessore dei grandi serbatoi.

Art. 8.

Lo spessore della parete dei grandi serbatoi dovrà essere calcolato in modo che sotto la pressione di prova di cui all'art. 12 il cimento massimo unitario non abbia a superare i seguenti limiti:

per recipienti senza giunzioni longitudinali, 2/3 del carico di snervamento;

per recipienti chiodati longitudinalmente a doppio coprigiunto, 0.50 del carico di snervamento;

per recipienti chiodati longitudinalmente a sovrapposizione o saldati, 0.40 del carico di snervamento.

Lo spessore minimo ammesso è di mm. 7.

Per il calcolo del cimento massimo unitario k in una parete cilindrica senza chiodature longitudinali è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{1{,}3\, r_e^2 + 0{,}4\, r_i^2}{r_e^2 - r_i^2}\, p.$$

dove r_e = raggio esterno, r_i = raggio interno, p = pressione di prova.

Per il calcolo del cimento massimo unitario in una parete cilindrica con giunto longitudinale chiodato è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{p\, r_i}{s\, z};$$

dove s = spessore della parte, z = coefficiente di indebolimento della lamiera, cioè rapporto tra la tensione unitaria della lamiera piena e la tensione unitaria massima in corrispondenza al giunto, rapporto da calcolarsi in base al tipo della giunzione.

Se la chiodatura è a doppio coprigiunto, lo spessore di ciascun coprigiunto deve essere non minore di $\frac{3}{4}\, s$.

Per il calcolo del cimento della parete cilindrica in corrispondenza ad un giunto trasversale chiodato e nella direzione delle generatrici è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{p\, r_i}{2\, s\, z}$$

dove z = coefficiente di indebolimento della lamiera in corrispondenza alla giunzione.

Per una pressione interna di prova non superiore a 40 kg./cm.² e per fondi riportati è consigliabile l'impiego di fondi di forma semi-ellisoidica di rivoluzione, la cui saetta, da misurarsi lungo l'asse del recipiente non sia minore di $\frac{r_i}{2}$, e quindi risulti non maggiore di $2\, r_i$ il raggio massimo di curvatura del fondo al vertice e non minore di $\frac{r_i}{4}$ il raggio minimo di curvatura della sezione meridiana in corrispondenza all'orlo.

In questo caso per il calcolo del massimo cimento nel fondo è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{p\, r_1}{2\, s_1}$$

dove r_1 = raggio di curvatura massimo del fondo al vertice, s_1 = spessore del fondo.

Per una pressione interna di prova maggiore di 40 kg./cm.² nel caso di fondi chiodati, questi saranno di forma emisferica.

Per il calcolo del cimento massimo di un fondo emisferico di un sol pezzo con la parete cilindrica, è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{0{,}65\, r_e^3 + 0{,}4\, r_i^3}{r_e^3 - r_i^3}\, p.$$

dove r_e = raggio esterno del fondo, r_i = raggio interno.

Per il calcolo del cimento massimo in un fondo emisferico con i giunti chiodati, è ammesso l'uso della formula

$$k = \frac{p\, r_i}{2\, s_1 z}$$

dove s_1 = spessore del fondo, z = coefficiente di indebolimento della lamiera, in corrispondenza al giunto che indebolisce di più la lamiera.

Il passo d'uomo di un grande serbatoio, di cui all'articolo 13, deve avere forma ovale di almeno 280 × 380 mm. e deve essere praticato al centro di uno dei fondi.

Quando gli orli siano rivoltati, l'altezza h in mm. del risvolto non sarà minore di $\sqrt{a\, s_1}$, dove s_1 = spessore della parete in mm. ed a = asse minore dell'apertura in mm.

Gli orli del passo d'uomo devono essere efficacemente rinforzati.

Chiodatura dei grandi serbatoi.

Art. 9.

Il diametro dei chiodi si calcolerà per sollecitazione riferita all'area della sezione resistente in maniera che il cimento sotto la pressione di prova di cui all'art. 12 non abbia a superare i seguenti limiti:

per chiodature a sovrapposizione semplici, 0,40 del carico di snervamento;

per chiodature a sovrapposizione doppie, 0,38 del carico di snervamento;

per chiodature a sovrapposizione triple, 0,35 del carico di snervamento;

per chiodature a doppio coprigiunto, 0,30 del carico di snervamento.

Collegamento dei grandi serbatoi al mezzo di trasporto.

Art. 10.

Il collegamento dei grandi serbatoi al telaio del carro deve essere tale da impedirne la rimozione anche nelle operazioni di riempimento e vuotamento.

Se il collegamento dei grandi serbatoi al telaio del carro è fatto a mezzo di membrature fissate ai serbatoi stessi l'unione di dette membrature ai serbatoi, deve essere fatta esclusivamente a mezzo di chiodature.

Pressioni di carica e grado di riempimento.

Art. 11.

Le massime pressioni effettive di carica ammesse per i grandi serbatoi destinati a contenere gas compressi, misurate alla temperatura di 15°, sono le seguenti:

Gas d'acqua	kg./cm.²	10
Anidride carbonica	»	20
Gas d'olio.	»	125
Ossigeno, Azoto, Aria, Idrogeno, Gas illuminante, Protocarburo d'idrogeno, (grisou, metano) Gas rari	»	200

Il massimo riempimento ammesso per i gas liquefatti in relazione alla capacità dei recipienti è il seguente:

Etano	1 kg.	per litri	3,30	di	capacità
Gas d'olio. . . .	»	»	2,50	»	»
Ammoniaca . . .	»	»	1,88	»	»
Metilammina ed Etilammina	»	»	1,70	»	»
Etere metilico . . .	»	»	1,65	»	»
Anidride carbonica e Protossido d'azoto .	»	»	1,34	»	»
Cloruro di metile e Cloruro di etile. . .	»	»	1,25	»	»
Anidride solforosa, Cloro, Tetrossido d'azoto .	»	»	0,80	»	»

La concentrazione massima delle soluzioni acquose ammoniacali sarà del 50 % e il grado di riempimento sarà del 90 % al massimo.

Pressione di prova.

Art. 12.

Le pressioni alle quali dovranno essere effettuate le prove idrauliche dei grandi serbatoi, a seconda della loro destinazione, saranno:

a) per i gas compressi, pari ad una volta e mezza la pressione massima di carica e in ogni caso almeno di 5 kg. per cm.² superiore a quest'ultima;

b) per i gas liquefatti o disciolti, le seguenti:

Anidride carbonica; Protossido d'azoto; Gas d'olio, la cui pressione a 50° non superi quella della anidride carbonica liquefatta	kg./cm².	250
Etano.	»	140
Tetrossido di azoto	»	50
Ammoniaca	»	35
Cloro	»	30
Anidride solforosa, Cloruro di metile, Etere metilico	»	20
Metalammina	»	14
Cloruro di etile, Etilammina . . .	»	10
Soluzioni acquose di ammoniaca con concentrazione fra il 25 e il 50 % . . .	»	12

Accessori dei grandi serbatoi.

Art. 13.

Tutti i grandi serbatoi con giunzioni o comunque di diametro superiore a 800 mm. debbono essere muniti di « passo d'uomo » su almeno uno dei fondi, con chiusura autoclave.

Tutti i grandi serbatoi debbono essere muniti di valvole di riempimento e di estrazione protette da cappellotto forato, provvedendo anche alla possibilità della espulsione dell'aria in occasione della prova idraulica.

Per i grandi serbatoi destinati a contenere ammoniaca non debbono impiegarsi valvole con parti di rame o leghe di rame.

Le valvole suddette debbono essere lubrificate unicamente con una miscela di glicerina e grafite se i serbatoi sono destinati a contenere ossigeno od altri gas ossidanti; in tale caso le eventuali guarnizioni saranno esclusivamente di fibra.

Le valvole stesse debbono essere munite di dispositivo di sicurezza tale da impedirne la spontanea apertura.

I passi d'uomo ed i cappellotti di protezione delle valvole debbono potere essere piombati.

Art. 14.

I grandi serbatoi destinati a contenere gas liquefatti o disciolti dovranno portare a 50 mm. al disotto del livello raggiunto dal liquido quando il serbatoio è riempito al massimo secondo le prescrizioni di cui all'art. 11, un adatto diaframma orizzontale con numerosi fori di piccolo diametro, esteso per tutta la lunghezza del serbatoio e assicurato esclusivamente ai diaframmi verticali di cui sotto ed ai fondi. Il livello massimo del liquido dovrà essere indicato da una riga rossa dipinta sulla parete esterna del serbatoio.

I grandi serbatoi se di lunghezza maggiore di m. 2 dovranno portare inoltre dei diaframmi verticali equidistanti tra loro e dai fondi, in modo da formare celle di lunghezza non maggiore di 2 metri ciascuna.

Questi diaframmi dovranno essere estesi per tutta la sezione trasversale del serbatoio; dovranno essere di lamiera piena e portare nella parte inferiore dei fori di comunicazione da una cella all'altra. L'area complessiva di detti fori dovrà essere di circa 1/20 dell'area della parte piena del diaframma stesso. Anche questi diaframmi verticali dovranno essere muniti di passo d'uomo, che dovrà potersi aprire e chiudere dalla parte del fondo del serbatoio che porta il passo d'uomo.

In corrispondenza di ogni cella il diaframma orizzontale sarà provvisto di una portina per l'ispezione della parte superiore del serbatoio.

Il collegamento dei diaframmi verticali alle pareti del serbatoio dovrà essere fatto mediante chiodatura.

Art. 15.

Il raccordo delle valvole ai tubi di riempimento e vuotamento dei grandi serbatoi, come pure i dispositivi che vi si riferiscono, devono essere tali da impedire in modo assoluto l'involontario scambio fra serbatoi destinati a gas per i quali la sostituzione o la mescolanza possa riuscire pericolosa.

A tale uopo, i gas vengono divisi nei seguenti gruppi:

Gruppo I — Idrogeno, Ossido di carbonio, Etano, Metano, Etere metilico, Gas rari, Gas di acqua, Gas illuminante, Gas d'olio;

Gruppo II — Ossigeno, Acido carbonico, Protossido di azoto, Tetrossido di azoto, Anidride solforosa;

Gruppo III — Ammoniaca, Etilammina, Metilammina;

Gruppo IV — Cloro;

Gruppo V — Azoto;

Gruppo VI — Aria.

Nel seguente prospetto sono indicate le caratteristiche dei rispettivi raccordi.

	Genere della vite	Diametro e passo della vite (1)	Senso della filettatura
Gruppo I. . . .	maschia	40 × 2 M	sinistrorso
» II. . . .	maschia	35 × 2 M	destrorso
» III. . . .	maschia	60 × 3 M	sinistrorso
» IV. . . .	maschia	50 × 3 M	destrorso
» V. . . .	femmina	35 × 2 M	destrorso
» VI. . . .	maschia	30 × 2 M	destrorso

(1) Norme U. N. I. M.

Punzonatura dei grandi serbatoi.

Art. 16.

Il collaudatore dovrà assicurarsi che su uno solo dei fondi, in alto, in prossimità del diametro verticale di ciascun serbatoio siano state punzonate dal fabbricante le seguenti indicazioni:

a) nome del fabbricante o sigla di questo se notoriamente conosciuta;

b) numero d'ordine di fabbricazione;

c) nome del gas che il serbatoio è destinato a contenere;

d) capacità in litri;

e) pressione massima di carica in kg. per cm.^{2} pei gas compressi; peso massimo di carico in kg. pei gas liquefatti; concentrazione massima, in per cento, per le soluzioni ammoniacali;

f) giorno, mese ed anno del collaudo.

Le punzonature dovranno essere chiaramente leggibili, ma non eccessivamente profonde, ed essere di altezza di mm. 7.

Scritte sui carri.

Art. 17.

Su targhe fissate al telaio del carro, o sui serbatoi, dovranno essere apposte a vernice, da entrambi i lati del carro, le seguenti indicazioni:

a) il nome del gas che il carro-serbatoio è destinato a trasportare;

b) la capacità complessiva dei serbatoi;

c) la pressione massima di carica in kg. per cm.^{2} per i gas compressi, usando la scritta: « Pressione massima di carica kg./cm.^{2} . . . . »; il peso massimo di carico in kg. pei gas liquefatti, usando la scritta: « Peso massimo di carico kg. . . . . »; la concentrazione massima, in per cento, per le soluzioni ammoniacali usando la scritta: « Concentrazione massima, in per cento . . . . »;

d) la data della prossima revisione periodica, preceduta dalle parole: « Prossima revisione del serbatoio . . . . ».

Collaudo dei grandi serbatoi.

Art. 18.

Il fabbricante per ottenere il collaudo dei grandi serbatoi per trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti, dovrà predisporre presso i suoi stabilimenti ed a tutte sue spese i mezzi adatti.

Ultimata la costruzione degli anelli e dei fondi o prima di procedere alla ogivazione dei recipienti senza giunzioni, dovrà richiedere agli Enti di cui all'art. 2 un primo sopraluogo del collaudatore per la verifica degli spessori nonchè per la determinazione delle caratteristiche meccaniche.

A tal fine, dal bordo di ciascun anello e dal lembo di entrambi i fondi oppure dalla testata non ancora ogivata, se trattasi di recipienti senza giunzioni, verranno prelevate le provette necessarie per effettuare:

n. 1 prova di trazione;

n. 3 prove di resilienza;

n. 3 prove di appiattimento di anelli.

Per serbatoi aventi diametro interno superiore a 250 mm. le prove di appiattimento di anelli potranno essere sostituite da n. 6 prove di piegamento.

Per anelli saldati oltre alle suddette prove dovranno effettuarsi n. 2 prove di appiattimento di anelli (per serbatoi aventi diametro superiore ai mm. 250, n. 2 prove di piegamento) in maniera che la eventuale fessurazione debba presentarsi sulla saldatura.

In caso di risultati sfavorevoli di una qualsiasi delle predette prove, l'elemento da cui è stata prelevata la provetta, è scartato e deve essere reso inservibile in presenza del collaudatore.

In caso di risultati favorevoli si consentirà la prosecuzione dell'allestimento dell'opera, punzonando opportunamente i materiali idonei.

Eseguita l'ogivazione dei recipienti senza giunzione, questi debbono essere sottoposti a trattamento termico o quanto meno a normalizzazione.

Questa operazione, come tutte quelle relative alla fabbricazione dei grandi serbatoi per il trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti, deve essere eseguita sotto la personale responsabilità del direttore dello stabilimento che ad attestazione di ciò firmerà il certificato di approvazione.

A carro-serbatoio ultimato viene richiesto un secondo sopraluogo del collaudatore per il definitivo collaudo.

Questi, assicuratosi che i serbatoi ed il carro corrispondono in ogni particolare ai progetti approvati dal Ministero delle comunicazioni, procede:

a) ad una accurata visita esterna ed interna dei grandi serbatoi nella quale dovrà essere assicurato che i serbatoi stessi non presentino segni di anormale fabbricazione e che siano esenti da imperfezioni;

b) ad una prova idraulica alla pressione di cui all'articolo 12, a seconda della destinazione ad essi assegnata. Detta prova sarà fatta alla temperatura ambiente iniettando gradualmente acqua in pressione in ciascun serbatoio riempito in modo accurato. Il tubo di adduzione deve portare una derivazione alla quale possa applicarsi il manometro campione, e perciò munita di orifizio filettato internamente con passo di mm. 3 del diametro di mm. 27, compreso il risalto della filettatura, della profondità di mm. 25, ed avente fondo piano con foro centrale del diametro di millimetri 6,5, ove dovrà sboccare la derivazione suindicata.

Se nella prova idraulica si verificano fessurazioni o deformazioni permanenti, il recipiente dovrà essere lasciato a disposizione del Ministero delle comunicazioni che delibererà su conforme parere della Commissione per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

Nella prova la pressione indicata dal manometro deve crescere uniformemente coll'aumentare uniforme del volume di liquido iniettato nel recipiente.

Raggiunta la pressione di prova, si dovrà mediante opportuno dispositivo, isolare completamente il recipiente, col relativo manometro, dall'organo compressore: l'indicazione del manometro stesso dovrà rimanere stazionaria per almeno un minuto;

c) alla determinazione della capacità in litri di ciascun serbatoio.

Certificato di approvazione.

Art. 19.

Il collaudatore, per attestare l'approvazione dei grandi serbatoi, redigerà per ciascun serbatoio, sull'apposito libretto di cui all'allegato 1), un certificato di collaudo secondo il modello *A*).

Revisioni periodiche.

Art. 20.

Tutti i grandi serbatoi per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti debbono essere sottoposti a revisioni periodiche, ad iniziativa del proprietario del carro ed a cura dell'Ente di cui all'art. 2.

La revisione dovrà effettuarsi in uno Stabilimento che disponga di tutti i mezzi necessari fra cui sarà compresa almeno una maschera ad ossigeno e consisterà:

1° in una visita esterna;

2° in una accurata visita interna;

3° in una prova idraulica.

Per accedere nel serbatoio sarà obbligatorio indossare la maschera ad ossigeno.

Art. 21.

Nella visita esterna ed interna dovranno esaminarsi accuratamente le pareti ed i fondi per assicurarsi dello stato di conservazione. Esistendo corrosioni l'entità loro dovrà essere perfettamente determinata raschiando il metallo fino al vivo e se possa esservi dubbio sul grado di sicurezza del serbatoio dovrà essere negato il consenso all'uso ulteriore del medesimo dandone opportuno avviso al Ministero delle comunicazioni a disposizione del quale esso dovrà essere lasciato.

Art. 22.

La prova idraulica di revisione dovrà farsi con le stesse norme di cui all'art. 18.

Art. 23.

La visita esterna ed interna dovrà effettuarsi ogni due anni; nella stessa occasione dovrà essere effettuata la prova idraulica per i recipienti destinati a contenere: cloro, tetrossido d'azoto, anidride solforosa, cloruro di metile, cloruro d'etile, etere di metile, metilammina, etilammina.

Per i recipienti destinati a contenere altri gas compressi o liquefatti e ammoniaca disciolta sotto pressione, la prova idraulica, a giudizio insindacabile dell'agente che esegue la visita esterna ed interna, potrà essere rimandata al termine di un secondo biennio, in occasione della successiva visita esterna ed interna.

Art. 24.

Sui grandi serbatoi che rispondono alla prova di revisione, a cura dell'agente incaricato sarà punzonata, sotto la data di approvazione, quella della nuova revisione.

Le nuove diciture, avranno l'altezza di mm. 5.

Certificato di revisione.

Art. 25.

Il collaudatore, consentita la continuazione dell'uso dei grandi serbatoi sottoposti a revisione, redigerà sull'apposito libretto di cui all'allegato 1) un certificato secondo il modello *B*).

Esemplari dei libretti per le prove e verifiche.

Art. 26.

Di ciascun libretto di cui all'allegato 1) saranno compilati due esemplari, l'uno dei quali sarà tenuto dal proprietario del carro e l'altro dall'Ente di cui all'art. 2, secondo spettanza.

Art. 27.

I fogli dei libretti devono essere numerati, nella compilazione è in modo assoluto vietata ogni raschiatura e non sono permesse sostituzioni od aggiunte di fogli.

Le eventuali correzioni dovranno farsi tirando una linea sulle parole da annullarsi in modo però che le stesse rimangano intelligibili.

I libretti esauriti devono essere conservati fino alla demolizione dei grandi serbatoi cui i libretti si riferiscono.

Ammissione dei grandi serbatoi fabbricati all'estero.

Art. 28.

I grandi serbatoi di fabbricazione estera che non siano stati collaudati nei modi sopra detti potranno essere ammessi all'uso nel Regno qualora abbiano riportato l'approvazione delle autorità competenti dello Stato di provenienza, in base a norme simili a quelle contenute nelle presenti disposizioni ed in ogni caso non meno restrittive di queste; siano muniti del relativo certificato di approvazione debitamente autenticato dalle autorità consolari ed ottengano il nulla osta dal Ministero delle comunicazioni.

Tale nulla osta sarà rilasciato, se del caso, su conforme parere della Commissione per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi. Esso sostituirà il certificato di collaudo e dovrà essere trascritto sul libretto di cui all'allegato 1).

Dopo l'ammissione all'uso nel Regno, agli anzidetti serbatoi, saranno applicate le presenti norme.

Art. 29.

L'introduzione nel Regno di carri-serbatoio di fabbricazione estera contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti è disciplinata dalle norme che regolano il traffico internazionale pei trasporti delle merci per ferrovia. Essi potranno essere nuovamente spediti carichi soltanto quando siano ammessi all'uso nel Regno a' sensi dell'articolo precedente.

Spese di collaudo e verifiche.

Art. 30.

Ove trattisi di carri privati, il proprietario del carro dovrà devolvere all'Ente che a' termini dell'art. 2 ha eseguito

i collaudi e le verifiche di cui alle presenti norme, le spese e le competenze relative.

Riempimento e manipolazione dei grandi serbatoi.

Art. 31.

I grandi serbatoi potranno essere riempiti con i gas che sono destinati a contenere, soltanto se il grado di purezza di questi è tale da garantire contro il pericolo di scoppio per eventuali reazioni chimiche che potessero manifestarsi per la presenza delle impurezze, in particolare è proibito usare idrogeno che contenga più del 2 % in volume di ossigeno ed ossigeno che contenga più del 2 % in volume di idrogeno.

Del grado di purezza dei gas immessi nei recipienti rispondono le ditte dedite al riempimento presso le quali debbono essere effettuati gli accertamenti necessari a mezzo di analisi regolari.

Se l'ossigeno e l'idrogeno sono stati ottenuti per decomposizione dell'acqua, il grado di purezza loro dovrà determinarsi con accurata analisi fatta da apposito incaricato della ditta ed indipendemente dalle analisi correnti che si eseguiscono normalmente a valle dell'elettrolizzatore.

Art. 32.

Il riempimento deve essere fatto sotto la responsabilità della ditta che lo esegue ed in maniera da non oltrepassare, per i gas compressi, la pressione di carica segnata sul recipiente; per i gas liquefatti, il quantitativo in peso ammesso; per le soluzioni acquose di ammoniaca, la concentrazione consentita.

I funzionari del Ministero delle comunicazioni all'uopo autorizzati ed i componenti la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, hanno facoltà di accedere in qualunque tempo ai locali di riempimento e di assistere alle operazioni tutte relative.

Art. 33.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, su parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, hanno facoltà insindacabili di escludere talune ditte dal riempimento dei grandi serbatoi.

Precauzione da usarsi nei trasporti.

Art. 34.

Nelle manovre di carri-serbatoio per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti si dovrà usare ogni cura per evitare urti, e ciò tanto se essi siano carichi che vuoti. In particolare, quando son carichi, saranno proibite le manovre a spinta e a gravità.

I carri stessi quando son carichi, dovranno viaggiare possibilmente con treni che non abbiano in composizione carrozze con viaggiatori, ed inoltre si dovranno osservare, in quanto applicabili, le prescrizioni vigenti per il trasporto a carro completo di gas compressi, liquefatti o disciolti contenuti in bombole.

Incidenti e controversie.

Art. 35.

Verificandosi nel Regno incidenti di qualsiasi genere nell'uso dei grandi serbatoi per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti dovrà darsene immediato avviso al Ministero delle comunicazioni a cura dell'Amministrazione sulla cui rete il carro-serbatoio trovasi al momento dell'incidente.

Art. 36.

Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione delle presenti norme saranno decise in via amministrativa dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato quando i carri-serbatoio sono inscritti nel parco delle ferrovie dello Stato o dall'Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili, sentita la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi istituita presso il medesimo Ispettorato generale, quando i carri-serbatoio sono iscritti nel parco di ferrovie o tranvie esercitate dalla industria privata.

E' in facoltà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di provocare il parere della Commissione predetta su tutte le controversie e questioni per le quali lo ritenga opportuno.

ALLEGATO N. 1.
alle norme per le prove e verifiche dei grandi serbatoi montati su carri ferroviari.

LIBRETTO DELLE PROVE E VERIFICHE

del serbatoio n. . . . .
montato sul carro n. . . . .
di proprietà della ditta . . . .
iscritto nel parco . . . .
destinato al trasporto di . . . .

Ente incaricato delle prove . . . .

MOD. A.

Ente incaricato delle prove . . . .

Servizio delle prove e verifiche dei grandi serbatoi per trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

Serbatoio . . . .
di proprietà del sig. . . . .
fabbricato dalla ditta . . . .
portante il numero d'ordine . . . .
destinato al trasporto di . . . .
costituito (1).

Rilievi e risultati sul materiale.

Lunghezza totale del serbatoio fra le verticali estreme . . . .

Natura del materiale . . . .

Caratteristiche meccaniche:

a) pei recipienti saldati mediante bollitura o chiodati:

(1) Vedi art. 5 norme.

Anelli:

Numero degli anelli . . . .

ANELLO	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
Lunghezza					
Diametro interno					
Spessore					
Resistenza alla trazione Kg/cm² .					
Strizione %					
Resilienza Kgm/cm²					
Risultato delle prove di appiattimento o di piegamento:					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
Giunzioni longitudinali (caratteristiche ed eventuale diametro dei chiodi):					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					

Fondi:

	Fondo su cui sono segnate le indicazioni di cui all'art. 16	Fondo opposto
Diametro interno		
Freccia interna		
Forma		
Spessore		
Resistenza alla trazione Kg/cm² .		
Strizione %		
Resilienza Kgm/cm²		
Risultato prove di appiattimento e di piegamento.		
. . . .		

b) per recipienti in un sol pezzo, senza saldatura longitudinale:

Resistenza alla trazione kg./cm.² . . . .

Strizione % . . . .

Resilienza kgm./cm.² . . . .

Risultato prove di appiattimento o di piegamento . . . .

. . . .

. . . .

Prova idraulica.

Luogo e data della prova . . . .
Pressione di prova kg./cm.² . . . .
Numero d'ordine e indicazioni relative al manometro campione adoperato . . . .
. . . .
Esito della prova . . . .
. . . .
. . . .
Esito della visita esterna (1) . . . .
. . . .
. . . .
Esito della visita interna (1) . . . .
. . . .
. . . .

Determinazioni diverse.

Capacità litri . . . .
Pressione massima di carica kg./cm.² (2) . . . .
Peso massimo di carico kg. (2) . . . .
Concentrazione massima % (2) . . . .

Conclusioni.

Visto l'esito delle prove e verifiche suindicate . . . . si autorizza l'uso del recipiente con l'impressione della data della prova (3).

Il Direttore dello stabilimento costruttore del serbatoio:

. . . .

Il collaudatore:

. . . .

---

(1) Esito dell'esame delle pareti interne ed esterne del recipiente ed eventuali altri rilievi ritenuti opportuni dal collaudatore.

(2) Determinazioni pei recipienti rispettivamente destinati a gas compressi, gas liquefatti, soluzioni acquose ammoniacali.

(3) Nel caso che non si autorizzi l'uso del recipiente, si scrive la particella « non » e si cancellano le parole « coll'impressione, ecc. ».

MOD. *B*.

Ente incaricato delle prove . . . .

Servizio delle prove e verifiche dei grandi serbatoi per trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti.

CERTIFICATO DI REVISIONE.

Serbatoio . . . .
di proprietà del sig. . . . .
fabbricato dalla ditta . . . .
portante il numero d'ordine . . . .
destinato al trasporto di . . . .
montato sul carro N. . . . .

Prova idraulica.

Luogo e data della prova . . . .
Pressione di prova kg./cm.² . . . .
Numero d'ordine e indicazioni relative al manometro campione adoperato . . . .
. . . .
Esito della prova . . . .
. . . .
. . . .
Esito della visita esterna . . . .
. . . .
. . . .
Esito della visita interna . . . .
. . . .
. . . .

Conclusioni.

Visto l'esito delle prove e verifiche suindicate . . . . . si autorizza la continuazione dell'uso del recipiente coll'impressione della data di prova (1).

Il collaudatore:

. . . .

(1) Nel caso che non si autorizzi l'uso del recipiente, si scrive la particella « non » e si cancellano le parole « coll'impressione, ecc. ».

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1930.
Autorizzazione alla Banca agricola commerciale del Mezzogiorno, con sede in Napoli, ad assorbire la Banca mutua popolare di Caiazzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda con la quale la Banca agricola commerciale del Mezzogiorno ha chiesto l'autorizzazione a procedere all'assorbimento della Banca mutua popolare di Caiazzo;
Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » con sede in Napoli, è autorizzata ad assorbire la « Banca mutua popolare di Caiazzo » con sede in Caiazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6286)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1930.
Revoca dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1925, n. 5649, col quale il sig. Fumero Guido venne autorizzato a continuare l'esercizio della professione di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino quale rappresentante della Società in nome collettivo « Fumero & Gatti »;
Visto che il predetto agente di cambio essendo venuto a trovarsi in gravi imbarazzi finanziari è risultato insolvente nella liquidazione di Borsa del mese di agosto u. s.;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 29 agosto 1930-VIII, il sig. Fumero Guido (Società) è revocato dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(6288)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11620.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Erminia Tursic fu Francesco, nata a Sesana il 12 novembre 1886 e residente a Sesana n. 212, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tursi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Erminia Tursic è ridotto in « Tursi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5537)

N. 11419-25495.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Vesnaver fu Giovanni, nato a Trieste il 21 dicembre 1900 e residente a

Muggia, via Garibaldi n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vernari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Vesnaver è ridotto in « Vernari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5538)

N. 11419-24245.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Wallner fu Giovanni ved. Collarich, nata a Trieste l'11 settembre 1856 e residente a Trieste, via della Guardia n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Valnera-Collarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Wallner ved. Collarich sono ridotti in « Valnera-Collarini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5539)

N. 11419-20503.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Zorman fu Michele ved. Ogrisek, nata a Crastje di Postumia l'8 settembre 1891 e residente a Preval n. 54, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Sormani-Ogrisetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Zorman ved. Ogrisek sono ridotti in « Sormani-Ogrisetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5540)

N. 11419-10818.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zvab di Luigi, nato a Goregna il 26 gennaio 1905 (Sesana) e residente a Goregna n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soavi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zvab è ridotto in « Soavi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Rebec in Zvab fu Giacomo, nata il 5 agosto 1905, moglie.
2. Vida di Giovanni, nata il 15 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5541)

N. 11419/836/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Bernardo fu Andrea, nato a Trieste il 4 ottobre 1889, e residente a Trieste, Prosecco, 124, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Daneu nata Cernigoj fu Giovanni, nata il 4 giugno 1890, moglie;
2. Bruna di Bernardo, nata il 30 gennaio 1913, figlia;
3. Maria di Bernardo, nata il 5 luglio 1914, figlia;
4. Guerrina di Bernardo, nata il 12 agosto 1916, figlia;
5. Romano di Bernado, nato il 13 febbraio 1921, figlio;
6. Bernardo di Bernardo, nato il 14 giugno 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5542)

N. 11419/829/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Carlo fu Francesco, nato a Trieste il 22 ottobre 1873 e residente a Trieste, Villa Opicina, 95, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Daneu, nata Laurencich fu Giuseppe, nata il 5 giugno 1870, moglie;
2. Luigi di Carlo, nato il 1° maggio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5543)

N. 11419/837/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Lorenzo fu Francesco, nato a Trieste il 29 luglio 1865 e residente a Trieste, Santa Croce n. 291, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Daneu nata Bogatec fu Giuseppe, nata il 15 marzo 1865, moglie;
2. Giustina di Lorenzo, nata il 3 novembre 1889, figlia;
3. Cristiano di Lorenzo, nato il 24 luglio 1899, figlio;
4. Maria di Lorenzo, nata il 5 aprile 1903, figlia;
5. Carlo di Lorenzo, nato il 20 luglio 1905, figlio;
6. Giuseppe di Lorenzo, nato il 29 dicembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5544)

N. 11419/832/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Michele di Giorgio, nato a Trieste il 10 settembre 1876 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 485, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Daneu nata Bruscik fu Tomaso, nata il 23 settembre 1878, moglie;
2. Antonio di Michele, nato il 7 gennaio 1905, figlio;
3. Giuseppina di Michele, nata l'8 febbraio 1910, figlia;
4. Maria di Michele, nata il 21 novembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5545)

N. 11419/828/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Francesco di Giovanni, nato a Trieste il 30 settembre 1902 e residente a Trieste, Villa Opicina, 445, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Daneu nata Skabar di Giacomo, nata il 17 febbraio 1904, moglie;
2. Maria Valeria di Francesco, nata il 19 ottobre 1926, figlia;
3. Vittorio Milano di Francesco, nato il 28 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5546)

N. 11419/830/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Lodovico fu Lodovico, nato a Santa Maria di Sesana il 19 ottobre 1900 e residente a Trieste, Villa Opicina, 398, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Daneu nata Gabrielcic di Giuseppe, nata il 26 agosto 1901, moglie;
2. Iolanda di Lodovico, nata il 9 maggio 1923, figlia;
3. Lucia di Lodovico, nata il 18 ottobre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5547)

N. 11419/827/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Daneu Ludmila fu Francesco, nata a Trieste il 9 settembre 1901 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 377, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Mario fu Francesco, nato il 18 agosto 1904, fratello;
2. Ferdinando fu Francesco, nato il 5 ottobre 1906, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5548)

N. 11419/825/30-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Daneu Stefania di Giov. Maria, nata a Trieste il 17 dicembre 1903 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 307, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Duilio Cipriano di Stefania, nato il 26 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5549)

N. 11419/824/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Daneu Maria di Giov. Maria, nata a Trieste il 21 gennaio 1907 e residente a Trieste, Villa

Opicina n. 307, è restituito nella forma italiana di « Danieli »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Sabina di Maria, nata il 24 novembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5550)

N. 11419/831/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Luca fu Andrea, nato a Trieste il 18 ottobre 1857 e residente a Trieste, Villa Opicina, 476, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Daneu nata Daneu di Giorgio, nata il 20 gennaio 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5551)

N. 11419/823/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Giov. Maria fu Giorgio, nato a Trieste il 26 agosto 1858 e residente a Trieste, Villa Opicina, 307, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Daneu nata Gustin di Giuseppe, nata il 24 settembre 1874, moglie;
2. Rodolfo di Giov. Maria, nato il 12 aprile 1898, figlio;
3. Francesco di Giov. Maria, nato il 9 agosto 1901, figlio;
4. Gabriele di Giov. Maria, nato il 7 aprile 1913, figlio;
5. Giovanna di Giov. Maria, nata il 17 maggio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 70ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia maremmana.

Si notifica che nel giorno di venerdì 28 corrente, alle ore 9 in Roma, in una sala al pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 70ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia maremmana, emesse in forza dei Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

Giusta la tabella di ammortamento del debito anzidetto saranno estratte n. 1039 obbligazioni sulle n. 69.036 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1930, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 7 novembre 1930 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6311)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 230.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 novembre 1930 - Anno IX

Francia	75.03	Oro	368.50
Svizzera	370.74	Belgrado	33.88
Londra	92.805	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.693	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	216.50	Norvegia	5.115
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.554	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.693	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.115
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	69.25
Peso Argentino Oro	14.77	Rendita 3.50 % (1902)	64 —
Peso Argentino Carta	6.595	Rendita 3 % lordo	41 —
New York	19.098	Consolidato 5 %	82.25
Dollaro Canadese	19.105	Obblig. Venezie 3.50 %	77.75

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.